



COMUNICATO UFFICIALE N. 195 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 267/AA al N. 271/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 267/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1050 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe DI BENEDETTO e della società A.C.D. TRINITAPOLI avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE DI BENEDETTO, all'epoca dei fatti Presidente onorario dell'ACD TRINITAPOLI, in violazione di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in riferimento all'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale, per aver adito l'autorità giudiziaria ordinaria sporgendo in data 28-02-20 denuncia querela ratificata presso la Stazione Carabinieri di Trinitapoli contro i signori Gianni DEL MASTRO, Christian MESECORTO, riguardante i fatti accaduti dopo la gara *USD ALTER CALCIO PALESE - ACD TRINITAPOLI* del 23 febbraio 2020, in violazione del vincolo di giustizia; nonché in violazione di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver disatteso l'obbligo di presentarsi innanzi alla Procura Federale per l'espletamento dell'audizione fissata il 16-7-20, quale atto dovuto per quanto riguarda i dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale;

A.C.D. TRINITAPOLI, per responsabilità oggettiva di cui all'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio presidente onorario;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe DI BENEDETTO e dalla Sig.ra Aida Hoxha, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C.D. TRINITAPOLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe DI BENEDETTO e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.C.D. TRINITAPOLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 268/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 234 pf 2020/2021 adottato nei confronti dei Sigg. Raffaele PIPOLA, Roberto ROMANO e della società A.S.D. CALCIO POMIGLIANO avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE PIPOLA, Presidente e legale rappresentante dell’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver rivolto alla terna arbitrale, durante ed al termine della gara del Campionato nazionale femminile serie B, ASD CALCIO POMIGLIANO - U.P.COMUNALE TAVAGNACCO del 13.9.20, insulti e frasi offensive, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del 10 agosto 2020, per aver partecipato ad un assembramento al termine dell’incontro ASD CALCIO POMIGLIANO–U.P.COMUNALE TAVAGNACCO del 13.9.20, in violazione delle norme sul distanziamento, e sull’utilizzo obbligatorio dei D.P.I., per non aver garantito o, comunque, per non aver vigilato che nelle tribune dello Stadio, in occasione della gara del Campionato nazionale femminile serie B, ASD CALCIO POMIGLIANO – U.P.COMUNALE TAVAGNACCO del 13.9.20, le persone presenti mantenessero la prescritta “distanza di sicurezza” ed indossassero i D.P.I., con ciò mettendo a rischio la salute di atleti, dirigenti e persone presenti ;

ROBERTO ROMANO, Segretario e Delegato per l’Attuazione del Protocollo Sanitario dell’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, versione del 10 agosto 2020, per non aver garantito o, comunque, per non aver posto in essere tutte le cautele e le misure atte a garantire che la configurazione delle tribune dello Stadio, in occasione della gara del Campionato nazionale femminile serie B, ASD CALCIO POMIGLIANO–U.P.COMUNALE TAVAGNACCO del 13.9.20, consentisse alle persone presenti di mantenere la prescritta “distanza di sicurezza” ed indossasse i D.P.I., con ciò mettendo a rischio la salute di atleti, dirigenti e persone presenti;

A.S.D. CALCIO POMIGLIANO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio Presidente ed al proprio dirigente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto ROMANO, e dal Sig. Raffaele PIPOLA, in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO POMIGLIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele PIPOLA, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Roberto ROMANO, e di € 600,00 (seicento) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO POMIGLIAMO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 269/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1160 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Giampiero PATRIZI, Vincenzo TRONCI e della società CARPI F.C. 1909 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIAMPIERO PATRIZI, Responsabile Sanitario tesserato per la società Carpi F.C. 1909 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari": per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 10/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 04/06/2020 relativamente al sottogruppo 1, del test eseguito in data 10/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 05/06/2020 relativamente al sottogruppo 2, del test eseguito in data 11/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 06/06/2020 relativamente al sottogruppo 3, del test eseguito in data 11/06/2020 a distanza di 7-6 giorni dal precedente relativamente ad alcuni soggetti appartenenti al sottogruppo 1 e 2, del test eseguito in data 15/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 10/06/2020, del test eseguito in data 16/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente dell'11/06/2020 nei riguardi di alcuni soggetti appartenenti allo staff tecnico, del test eseguito in data 23/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 18/06/2020, del test eseguito in data 23/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 18/06/2020, del test eseguito in data 06/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 01/07/2020;

VINCENZO TRONCI, Medico Sociale tesserato per la società Carpi F.C. 1909 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari": per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 10/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 04/06/2020 relativamente al sottogruppo 1, del test eseguito in data 10/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 05/06/2020 relativamente al sottogruppo

2, del test eseguito in data 11/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 06/06/2020 relativamente al sottogruppo 3, del test eseguito in data 11/06/2020 a distanza di 7-6 giorni dal precedente relativamente ad alcuni soggetti appartenenti al sottogruppo 1 e 2, del test eseguito in data 15/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 10/06/2020, del test eseguito in data 16/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente dell'11/06/2020 nei riguardi di alcuni soggetti appartenenti allo staff tecnico, del test eseguito in data 23/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 18/06/2020, del test eseguito in data 23/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 18/06/2020, del test eseguito in data 06/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 01/07/2020;

CARPI F.C. 1909 S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sigg. Giampiero PATRIZI, e Vincenzo TRONCI, e dal legale rappresentante Sig. Matteo Mantovani per conto della società CARPI F.C. 1909 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 470,00 (quattrocentosettanta) di ammenda per il Sig. Giampiero PATRIZI, di € 470,00 (quattrocentosettanta) di ammenda per il Sig. Vincenzo TRONCI, e di € 1250,00 (milleduecentocinquanta) di ammenda per la società CARPI F.C. 1909 S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 270/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 199 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Alex CAPOZZI, Christian CARAFA, Francesco GAGLIANO, Vito PAGLIACCIO, Pietro PIFANO e Nino TRAINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALEX CAPOZZI, calciatore della società Città di Termoli all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 delle N.O.I.F., perché in occasione delle partite *Roseto - Città di Termoli* del 31.03.2019 e *Roccasicura - Città di Termoli* del 20.04.2019, entrambe valide per il campionato di eccellenza del Molise, benché ritualmente convocato, non si presentava deliberatamente al punto di incontro convenuto dal quale partire per effettuare la trasferta e questo in segno di protesta contro la società per il ritardo nella corresponsione delle spettanze economiche maturate in proprio favore. Tale comportamento ha determinato l'impossibilità per la Società Città di Termoli di disputare le due gare per mancanza di calciatori causandone la sconfitta a tavolino nonché ammende e punti di penalizzazione;

CHRISTIAN CARAFA, calciatore della società Città di Termoli all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 delle N.O.I.F., perché in occasione delle partite *Roseto - Città di Termoli* del 31.03.2019 e *Roccasicura - Città di Termoli* del 20.04.2019, entrambe valide per il campionato di eccellenza del Molise, benché ritualmente convocato, non si presentava deliberatamente al punto di incontro convenuto dal quale partire per effettuare la trasferta e questo in segno di protesta contro la società per il ritardo nella corresponsione delle spettanze economiche maturate in proprio favore. Tale comportamento ha determinato l'impossibilità per la Società Città di Termoli di disputare le due gare per mancanza di calciatori causandone la sconfitta a tavolino nonché ammende e punti di penalizzazione;

FRANCESCO GAGLIANO, calciatore della società Città di Termoli all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 delle N.O.I.F., perché in occasione delle partite *Roseto - Città di Termoli* del 31.03.2019 e *Roccasicura - Città di Termoli* del 20.04.2019, entrambe valide per il campionato di eccellenza del Molise, benché ritualmente convocato, non si presentava deliberatamente al punto di incontro convenuto dal quale partire per effettuare la trasferta e questo in segno di protesta contro la società per il ritardo nella corresponsione delle spettanze economiche maturate in proprio favore. Tale comportamento ha determinato l'impossibilità per la Società Città di Termoli di disputare le due gare per mancanza di calciatori causandone la sconfitta a tavolino nonché ammende e punti di penalizzazione;

VITO PAGLIACCIO, calciatore della società Città di Termoli all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 delle N.O.I.F., perché in occasione delle partite *Roseto - Città di Termoli* del 31.03.2019 e *Roccasicura - Città di Termoli* del 20.04.2019, entrambe valide per il campionato di eccellenza del Molise, benché ritualmente convocato, non si presentava deliberatamente al punto di incontro convenuto dal quale partire per effettuare la trasferta e questo in segno di protesta contro la società per il ritardo nella corresponsione delle spettanze economiche maturate in proprio favore. Tale comportamento ha determinato l'impossibilità per la Società Città di Termoli di disputare le due gare per mancanza di calciatori causandone la sconfitta a tavolino nonché ammende e punti di penalizzazione;

PIERO PIFANO, calciatore della società Città di Termoli all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 delle N.O.I.F., perché in occasione delle partite *Roseto - Città di Termoli* del 31.03.2019 e *Roccasicura - Città di Termoli* del 20.04.2019, entrambe valide per il campionato di eccellenza del Molise, benché ritualmente convocato, non si presentava deliberatamente al punto di incontro convenuto dal quale partire per effettuare la trasferta e questo in segno di protesta contro la società per il ritardo nella corresponsione delle spettanze economiche maturate in proprio favore. Tale comportamento ha determinato l'impossibilità per la Società Città di Termoli di disputare le due gare per mancanza di calciatori causandone la sconfitta a tavolino nonché ammende e punti di penalizzazione;

NINO TRAINO, calciatore della società Città di Termoli all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 delle N.O.I.F., perché in occasione delle partite *Roseto - Città di Termoli* del 31.03.2019 e *Roccasicura - Città di Termoli* del 20.04.2019, entrambe valide per il campionato di eccellenza del Molise, benché ritualmente convocato, non si presentava deliberatamente al punto di incontro convenuto dal quale partire per effettuare la trasferta e questo in segno di protesta contro la società per il ritardo nella corresponsione delle spettanze economiche maturate in proprio favore. Tale comportamento ha determinato l'impossibilità per la Società Città di Termoli di disputare le due gare per mancanza di calciatori causandone la sconfitta a tavolino nonché ammende e punti di penalizzazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alex CAPOZZI, Christian CARAFA, Francesco GAGLIANO, Vito PAGLIACCIO, Pietro PIFANO e Nino TRAINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di squalifica per il Sig. Alex CAPOZZI, di 20 (venti) giorni di squalifica per il Sig. Christian CARAFA, di 20 (venti) giorni di squalifica per il Sig. Francesco GAGLIANO, di 20 (venti) giorni di squalifica per il Sig. Vito PAGLIACCIO, di 20 (venti) giorni di squalifica per il Sig. Pietro PIFANO, di 20 (venti) giorni di squalifica per il Sig. Nino TRAINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 271/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1130 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Amad DIALLO e Hamed TRAORE, avente ad oggetto la seguente condotta:

AMAD DIALLO, alias Traore Diallo Amad (nato l'11 luglio 2002 in Costa d'Avorio), in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere consentito, al fine di potersi tesserare, in data 14 gennaio 2015 (stagione sportiva 2014/15), con la società A.S.D. Boca Barco, con il nome di Traore Diallo Amad, che soggetti non tesserati (i sigg.ri Traorè Hamed Mamadou e Teher Marina Edwige Carine) ed altri soggetti allo stato non individuati, compissero atti volti ad ottenere attestazioni o documenti falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento, in quanto egli extracomunitario, attraverso il ricongiungimento a detti cittadini ivoriani, già residenti in Italia, che si fingevano genitore del calciatore de quo e ne richiedevano il ricongiungimento familiare, utilizzando false certificazioni attestanti il rapporto di parentela. Per avere consentito, inoltre, al fine di poter stipulare il primo contratto da professionista con l'Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., in data 11 luglio 2018, con il falso nome di Traore Diallo Amad, che altri soggetti non tesserati (i sigg.ri Traorè Hamed Mamadou e Teher Marina Edwige Carine) compissero atti volti ad ottenere attestazioni o documenti falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento, in quanto egli extracomunitario, attraverso il ricongiungimento a detti cittadini ivoriani, già residenti in Italia, che si fingevano genitore del calciatore de quo e ne richiedevano il ricongiungimento familiare, utilizzando false certificazioni attestanti il rapporto di parentela. Per avere, infine, egli stesso, ai successivi tesseramenti con società affiliate alla F.I.G.C., continuato ad utilizzare le false certificazioni che gli avevano consentito di ricongiungersi in Italia con genitori fittizi;

HAMED TRAORE, alias Traore Hamed Junior, (nato il 16 febbraio 2000 in Costa d'Avorio), in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito al primo tesseramento, in data 14 gennaio 2015 (stagione sportiva 2014/15), con la società A.S.D. Boca Barco, nella stagione sportiva 2015/16, con il nome di Traore Hamed Junior, che soggetti non tesserati (i sigg.ri Traorè Hamed Mamadou e Teher Marina Edwige Carine) ed altri soggetti allo stato non individuati, compissero atti volti ad ottenere attestazioni o documenti falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento in quanto egli extracomunitario, attraverso il ricongiungimento a detti cittadini ivoriani, già residenti in Italia, che si fingevano genitore del calciatore de quo e ne richiedevano il ricongiungimento familiare, utilizzando false certificazioni attestanti il rapporto di parentela. Per avere, inoltre, egli stesso, ai successivi tesseramenti con società affiliate alla F.I.G.C., continuato ad utilizzare le false certificazioni che gli avevano consentito di ricongiungersi in Italia con genitori fittizi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Amad DIALLO e Hamed TRAORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 48.000,00 (quarantottomila) di ammenda per il Sig. Amad DIALLO, e di € 48.000,00 (quarantottomila) di ammenda per il Sig. Hamed TRAORE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina